

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

VISTO il decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, che definisce gli standard minimi che devono essere posseduti dalle singole strutture su cui insistono le scuole di specializzazione e gli standard minimi specifici relativi alle singole specialità, determinati dall'Osservatorio nazionale, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs n. 368/1999;

Visto il regolamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria;

Nelle more della stipula del Protocollo d'intesa tra la Regione Veneto e l'Università degli Studi di Padova per la formazione specialistica dell'area sanitaria;

Vista la delibera Rep. n. 137-2007 del 10/07/2007, con la quale il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Padova ha approvato il modello della presente convenzione;

Visto il Decreto del Direttoriale Rep. n. 847/2017 del 16/03/2017 "delega attività e firma del Direttore Generale ai Dirigenti";

Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia (seduta del 6 luglio 2026);

Visto il parere positivo dell'Osservatorio per la formazione specialistica post lauream (seduta del 23 luglio 2026);

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, con sede in via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova, codice fiscale n. 80006480281, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dalla Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti, dott.ssa Roberta Rasa

E

L'ASST DI MANTOVA, con sede legale in Strada Lago Paiolo, 10 - 46100 Mantova (MN) C.F./P.IVA 02481840201, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale, dott.ssa Anna Gerola

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Ginecologia e Ostetricia, la dott.ssa Marta Pigozzo, iscritta alla Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetrica dell'Università degli Studi di Padova.

Art. 3 – Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 07/09/2026 al 07/03/2027. La tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto. Eventuali proroghe potranno essere concordate tra le parti mediante scambio tramite PEC.

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature delle seguenti strutture: Struttura Ostetricia e Ginecologia Ospedale Carlo Poma di Mantova, – Ospedale Carlo Poma con orario di accesso: 00.00 – 24.00

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolge le seguenti attività: ambulatorio di diagnosi prenatale, ambulatorio di patologia ostetrica

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutore

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del dott. Gianpaolo Grisolia, Direttore della Struttura Ostetricia e Ginecologia Ospedale Carlo Poma di Mantova, indicato come tutore dal soggetto ospitante.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal prof. Roberto Tozzi, tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola di specializzazione in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola di specializzazione può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3, D.lgs n. 368/99).

Il medico in formazione specialistica, al pari del personale dipendente, provvederà in proprio alla copertura per colpa grave, ai sensi dell'art. 10, comma 3, Legge 24/2017.

Art. 11 - Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università e soggetto ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
- il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, il soggetto ospitante si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata
- il soggetto ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale lo specializzando sarà inserito, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto;
- l'Università è garante della sorveglianza sanitaria sul proprio personale, ivi compresi gli specializzandi. Nello specifico si fa carico di:
 1. accertamenti sanitari volti alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica comprensivi delle visite mediche ed indagini integrative come previsto dalla normativa vigente (art. 41 D.Lgs 81/2008 e s.m.i);
 2. attestazione sullo stato immunitario per le seguenti malattie infettive: morbillo, varicella, rosolia, parotite, epatite B e C, infezione tubercolare valutati attraverso specifiche indagini immuno-sierologiche.

Il soggetto ospitante, preso atto della sorveglianza sanitaria effettuata, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale lo specializzando sarà inserito, stabilirà se la suddetta sorveglianza andrà integrata da ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l'idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Al Medico Competente dell'Azienda convenzionata, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare la "Certificazione di idoneità sanitaria alla mansione specifica" rilasciata dal Medico Competente nominato dall'Università.

Inoltre, qualora lo specializzando, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, sia esposto a rischi da radiazioni ionizzanti presso le strutture del soggetto ospitante ove sarà inserito, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 112 e 113 del D.Lgs. 101/2020, le Parti concordano quanto segue:

1. Gli Esperti di Radioprotezione dei due enti verificano prioritariamente la classificazione di rischio dello specializzando in funzione dell'attività che verrà effettuata presso il soggetto

ospitante e concordano il vincolo di dose. L'Esperto di Radioprotezione dell'Università provvede ad effettuare la classificazione di rischio lavorativo;

2. Il Medico Autorizzato dell'Università, per gli specializzandi classificati come lavoratori "esposti", provvede, a seguito dei necessari accertamenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa vigente, ad istituire e aggiornare il Documento Sanitario Personale e a redigere il certificato di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti che sarà inviato all'Azienda;
3. Il soggetto ospitante provvede a dotare gli specializzandi di dosimetri personali, salvo accordi specifici tra Esperti di Radioprotezione per brevi periodi di frequenza;
4. Con periodicità compatibile con le indicazioni di legge, l'Esperto di Radioprotezione del soggetto ospitante trasmette all'Esperto di Radioprotezione dell'Università la dosimetria personale che viene registrata nella scheda dosimetrica personale istituita dall'Università.

Art. 11 bis – Radioprotezione

L'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del lavoratore, pertanto nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. n.101/2020.

Art. 12 – Privacy

L'Azienda, l'Università e lo specializzando si impegnano ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (adeguamento al Regolamento UE n. 2016/679 Gdpr) in materia di trattamento di dati personali, con particolare riferimento all'eventuale trattamento di dati sensibili.

Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo per i dati di propria competenza, ad effettuare il trattamento dei rispettivi Dati Personali trattati presso le rispettive sedi nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento EU n. 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Lo specializzando è tenuto a rispettare le istruzioni ricevute dall'Azienda circa le modalità di utilizzo dei dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

Ove necessario, il soggetto ospitante, quale titolare del trattamento per i dati di propria competenza, designerà il medico in formazione specialistica quale persona autorizzata al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., che agirà secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la sua responsabilità e comunque nel rispetto dei canoni di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità dei trattamenti rispetto alle finalità perseguite.

Lo specializzando è tenuto a rispettare le istruzioni ricevute dall'Azienda circa le modalità di utilizzo dei dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

Le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi alla convenzione in oggetto, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza e delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018, nonché alle disposizioni deontologiche in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.

Art. 13 – Mensa e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 14 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 15 – Codice di Comportamento

e Piano di Prevenzione della Corruzione Obblighi di Condotta

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici di Comportamento, e del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione PIAO 2025-2027 della ASST Mantova, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Le disposizioni dei documenti sopra indicati sono disponibili sui siti internet delle Parti (per ASST di Mantova: www.asst-mantova.it – sezione “Amministrazione trasparente” e per l'Università www.unipd.it).

Le Parti si danno reciprocamente atto, altresì, che il proprio personale è a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, e, in particolare, nell'ambito della presente convenzione, si rileva l'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento della Struttura ospitante.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento della presente convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, risultando pregiudicato il rapporto di fiducia tra le Parti.

Art. 16 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi Padova.

Art. 17 – Modalità di stipula

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 18 Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha una durata pari quanto previsto nel Progetto Formativo, salvo che non intervenga disdetta da una delle parti con un preavviso di almeno trenta giorni, da inviare mediante posta elettronica certificata (PEC). Un eventuale prolungamento per periodo formativo potrà avvenire mediante richiesta formale dell'Università e previo parere favorevole del Direttore dell'Unità Operativa ospitante.

Art. 19 – Imposta di bollo e di registro

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modo virtuale dall'Università a seguito dell'autorizzazione rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Padova il 20 febbraio 1991 prot. n. 4443/91/2T.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
(La Dirigente Dott.ssa Roberta Rasa)

FIRMA PER IL SOGGETTO OSPITANTE
(Il Direttore Generale Dott.ssa Anna Gerola)